

Il ruolo della Corte penale internazionale

Giustizia, non vendetta

di VINCENZO BUONOMO*

Durante un conflitto «i civili e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principî del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza». È la clausola che Fyodor Martens, giurista a servizio dell'impero russo, nel 1899 fece inserire nelle regole internazionali sulla condotta della guerra. Non è retorica, poiché quel richiamo alla pubblica coscienza resta la via per fronteggiare l'impossibilità di sradicare – non dalla storia, ma dal cuore degli uomini – la guerra, cercando di scongiurare le atrocità, i crimini. Servì, dopo l'irripetibile tragedia della seconda guerra mondiale, a disegnare un percorso non solo per ricordare le vittime, ma anche per punire i carnefici.

Con un ulteriore sussulto di coscienza, si è fatta strada l'idea di una giustizia penale capace di operare anche nei rapporti tra Stati, basata sul principio che un imputato – anche se ricopre ruoli istituzionali – va processato a qualunque latitudine risieda e, se colpevole, deve scontare la pena. Immunità, infatti, non può significare impunità.

Di qui le iniziative per giudicare nel post-conflitto i responsabili dei *crimina juris gentium*, con una tipizzazione sempre più precisa di tali crimini. Per il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e l'aggressione sono state elaborate le necessarie e dovute specificazioni frutto dell'attività di tribunali istituiti a livello internazionale proprio per ri-

spondere ad un'esigenza della pubblica coscienza: sostituire la giustizia al desiderio di vendetta.


La civiltà giuridica costruita intorno a principî, regole e criteri elaborati nel corso dei secoli ha elaborato un sistema che è in grado di indagare a livello internazionale su comportamenti, pianificazioni, atti delittuosi, definendo cioè fattispecie criminali, istruendo e realizzando processi. Infatti, la responsabilità penale, e cioè gli effetti di comportamenti criminali, non è solo dei singoli, ma anche di coloro che per responsabilità, carica o funzione compiono crimini internazionali assumendo non solo atteggiamenti, condotte, dato ordini, oppure omesso comportamenti o non reagito di fronte alla barbarie.

Questo che porta ad evocare, con titoli ad effetto, "una nuova Norimberga", poiché processare i responsabili di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità, di aggressione che si compiono nel conflitto in Ucraina (senza dimenticare Yemen, Corno d'Africa, Centrafrica, Darfur, Tigray, Myanmar...), non è solo una possibilità, ma un dato concreto. Nel considerare l'inammissibilità e l'iniquità della guerra, va paradossalmente osservato che anche la guerra ha le sue regole, la cui violazione produce crimini. Così, mentre si spera che le condotte criminali si arrestino, come in tutti i conflitti nuove se ne aggiungono, pianificando l'aggressione o ordinandone l'avvio, usando armi proibite, ma anche metodi di combattimento fortemente lesivi. E qui interviene il diritto internazionale penale, constatando che

DATA STAMPA



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2994



se nel travagliato scontro nei Balcani erano emerse nuove fattispecie di crimini volti a modificare la composizione etnica dei territori nella forma delle gravidanze forzate, degli stupri etnici, dell'annientamento dei civili, oggi in Ucraina si assiste ad una tecnica di guerra che, in modo sistematico, fa dei civili un obiettivo militare. Non sono effetti collaterali, ma crimini di guerra.

Di fronte a tante e ripetute atrocità, tutti abbiamo guardato alla Corte penale internazionale (Cpi), il cui Statuto nel 1998 significò il punto di arrivo non di una volontà, ma di un'esigenza: dotare la comunità internazionale di un sistema che in modo complementare agli Stati cancellasse per sempre l'equazione immunità uguale impunità.

È quella la base strutturale della Cpi, permeata dall'esperienza dei Tribunali penali per la ex Jugoslavia e per il Rwanda, o chiamata a considerare quanto espresso dai Tribunali internazionali per la Cambogia, per la Sierra Leone. Alla Corte, cioè, è stato conferito il compito di esercitare sul piano internazionale un'azione e una giustizia penale, ma in permanenza e non come effetto di un conflitto: lo dimostra la categoria di crimini contro l'umanità che impone alla Cpi di agire anche in assenza di una guerra.

Non si tratta solo di sostituire la vendetta o di invocare una legittima difesa delle vittime mediante una giustizia strutturata, ma di percorrere con convinzione la strada di portare nelle relazioni tra gli Stati i medesimi principi che reggono le nostre società, ben coscienti della necessaria gradualità e dell'impegno di tutti: «Nelle istituzioni umane non si riesce ad innovare verso il meglio che agendo dal di dentro d'...

...esse gra ua mente» *ncem in terris*, 86). Per questo, va sottolineato che nel suo sviluppo, limitato ma assai significativo, la Corte ha potuto stabilire effettive interpretazioni dando più ampie definizioni del crimine di aggressione, rivolto anche alla pianificazione del crimine stesso; come pure ha declinato il genocidio in aspetti diversi non più limitati all'eliminazione sistematica di un gruppo etnico, religioso o linguistico, secondo la formula della Convenzione del 1948, ma aperta considerare il genocidio come effetto della sola *mens rea* e cioè di una programmazione determinata anche se non attuata; o ancora un genocidio culturale, quello posto in essere per cancellare un'identità fatta magari di biblioteche, di tesori d'arte, di patrimonio artistico.

Sostenere che tutto questo si arresta, anzi è inutile, di fronte alla mancata ratifica o adesione ad uno Statuto, significa leggere i rapporti internazionali come esclusivo effetto di volontà libere e forse liberticide. La pubblica coscienza va ben oltre una ratifica o un'adesione mancata allo Statuto della Corte, poiché ha costruito ed elaborato un sistema che, indipendentemente dalla Cpi, impone ad ogni Stato di agire nei confronti degli imputati di crimini internazionali. *Aut iudicare, aut dedere*, o giudichi l'imputato o lo dai a chi vuole e può giudicarlo: non c'è impunità anche per chi è titolare di cariche pubbliche, attività e funzioni o occupa ruoli apicali e di governo.

Ma di fronte all'applicazione di tale principio – la giurisdizione universale – tutto si ferma, quasi fosse un'utopia o un'opinione dottrinale. Eppure gli Stati la attivano per fronteggiare attività terroristiche, criminalità organizzata e reati connessi.

E allora: l'interesse per queste situazioni è superiore a quello di



processare coloro che hanno commesso crimini internazionali? O probabilmente perché potrebbe accadere agli accusatori di oggi di essere gli accusati di domani? E così si continua a far appello alla Corte penale internazionale, magari per poi addossarle la colpa di non aver agito.

Molto c'è ancora da fare. La Cpi nacque il 17 luglio 1998, ma nella notte precedente, un piccolo gruppo di lavoro negoziava sulla richiesta di alcuni Stati (tra cui due membri permanenti del Consiglio di Sicurezza) di accettarne la competenza sui crimini di guerra solo dopo dieci anni. Per convincere gli indecisi che era illusorio arrestare la storia o considerare pericoloso l'obiettivo raggiunto con lo Statuto di Roma, venne data lettura di un passaggio della *Pacem in terris*, lì dove afferma che di fronte al dinamismo della storia e ai segni dei tempi «il problema dell'adeguazione della realtà sociale alle esigenze obiettive della giustizia è problema che non ammette mai una soluzione definitiva» (n. 81). È così, allora come oggi. Il diritto internazionale penale servirà a ricostruire dopo gli orrori della guerra, punendo certamente, ma non dimenticando di riconciliare, poiché esso è strumento di quella giustizia riparativa che solo la miopia di pochi può ancora chiamare giustizia di transizione.

